CAMERA DEI DEPUTATI N. 1189

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIAZZA, BUZZI, BADALONI MARIA, PITZALIS, FRANCESCHINI, BERTÈ, ROMANATO, MAROTTA VINCENZO, CERRETI ALFONSO, SAVIO EMANUELA, BALDELLI, PERDONÀ, FUSARO, LIMONI, REALE GIUSEPPE

Presentata il 14 maggio 1959

Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende conseguire un triplice scopo:

1°) ristabilire la parità di trattamento di carriera tra i rettori e i vice rettori dei convitti nazionali e le direttrici e le vice direttrici degli educandati femminili statali, ovviando ad un'omissione dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165;

2°) correggere una situazione ingiusta creata dal suddetto articolo che priva le vice direttrici degli educandati femminili statali dei vantaggi di carriera anteriormente goduti;

3°) riconoscere ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali il trattamento di carriera del personale insegnante.

Il predetto intendimento trova giustificazione in principî di equità e di logica.

Criterio fondamentale della legge delega fu che il personale dipendente dello Stato doveva essere inquadrato avendo riguardo alla natura delle funzioni.

Ciò non è avvenuto per il personale direttivo-educativo dei convitti nazionali, né coi decreti delegati dell'11 gennaio 1956, né con la legge 13 marzo 1958, n. 165, a differenza del personale direttivo-educativo degli educandati femminili, che con la suddetta legge ha avuto inquadramento e trattamento di carriera pari a quelli del personale direttivo e docente degli Istituti d'istruzione media.

È fuori discussione che la natura della funzione educativa pone sullo stesso piano il personale direttivo-educativo degli educandati femminili e quello corrispondente dei convitti nazionali.

Di conseguenza anche l'inquadramento e il trattamento di carriera dovevano essere identici.

Ogni sperequazione su questo piano non può essere che assurda oltreché iniqua.

Non è ammissibile, infatti, nell'ambito degli Istituti di educazione dello Stato, una diversità di trattamento fra il personale direttivo degli Istituti maschili (convitti nazionali) e quello corrispondente degli Istituti femminili (educandati statali):

Infatti: I convitti nazionali e gli educandati femminili statali sono *Istituti di educazione dello Stato* e « hanno per iscopo di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani » (regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, articolo 118);

« Il rettore (del convitto nazionale) sopraintende al buon andamento educativo, didattico e amministrativo del suo istituto » (regio decreto n. 2009 del 1° settembre 1925, articolo 82);

« Precipua cura del rettore è l'educazione degli alunni » (*ivi*, articolo 84);

« Nei convitti nazionali possono istituirsi classi e corsi completi di istruzione media classica, scientifica e magistrale ecc. »;

« La vigilanza immediata e continua sulle classi e sui corsi costituiti nel modo anzidetto è affidata al rettore » (regio decreto n. 2009 del 1° settembre 1925, articolo 142, e regio decreto 22 ottobre 1931, n. 1410, articolo unico).

« La direttrice (dell'educandato femminile) sovraintende all'educazione delle alunne e ne risponde: dirige e sorveglia il personale ed i servizi tutti dell'Istituto ». (regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, articolo 7).

Da quanto sopra appare evidente la identica natura delle funzioni che son proprie dei rettori e delle direttrici degli Istituti predetti.

C'è da aggiungere che il rettore è investito di responsabilità ancora più vaste, perché egli è anche presidente del Consiglio di amministrazione del proprio Istituto a differenza della direttrice, che ne è solo membro consultivo.

Quanto a svolgimento di carriera è da notare che fino al 1948 i rettori ebbero un trattamento più favorevole di quello stabilito per le direttrici, raggiungendo un grado superiore.

Per un criterio di equità il legislatore pensò bene di portare le direttrici alla situazione di parità coi rettori, eliminando l'assurda sperequazione esistente.

Ciò avvenne coi decreti legislativi nn. 1038 e 1065 del 7 maggio 1948.

La legge 13 marzo 1958, n. 165, ha riprodotto all'inverso la sperequazione che si era voluto eliminare coi decreti legislativi sopra citati, perchè avendo inquadrato giustamente il personale direttivo ed educativo degli educandati coi presidi e professori, conformemente alla natura delle funzioni esplicate, ha trascurato invece il personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali, che è rimasto genericamente inquadrato col rimanente personale civile delle Amministrazioni statali, in contrasto con la natura delle funzioni che esplica, chiaramente precisate dalle leggi e regolamenti più volte sopra citati.

Da ciò è derivato, fra l'altro, una disparità di trattamento di carriera, assolutamente ingiustificata, che pone oggi i rettori e vice rettori in condizione di inferiorità rispetto alle direttrici e vice direttrici.

A questo inconveniente si vuole ovviare con la presente proposta di legge.

Altro inconveniente da eliminare è quello che si rileva nel trattamento di carriera previsto dalla citata legge n. 165 per le vice direttrici degli educandati.

Infatti lo stesso articolo 12 della citata legge mentre parifica questo personale direttivo ai presidi di seconda categoria, inspiegabilmente, poi, ne blocca la carriera alla classe iniziale di stipendio, consentendo che venga superato dai professori dello stesso ruolo organico.

Questi infatti, nella tabella *A* annessa al summenzionato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, raggiungevano al massimo della carriera lo stesso grado della vice direttrice di prima nomina.

Ora per effetto della legge n. 165, pervengono ad un coefficiente superiore.

Si è creato così una situazione anormale, con uno squilibrio anche di ordine gerarchico tra i professori, la vice direttrice e la direttrice.

Evidenti ragioni di equità esigono, perciò, che siano ristabiliti l'ordine e l'equilibrio preesistenti, fissando per le vice direttrici, e quindi per i vice rettori, lo stesso trattamento di carriera dei presidi di seconda categoria.

Non è inopportuno, al riguardo, far notare che in queste carriere il concorso per il posto direttivo è quello che si sostiene per la qualifica di vice direttrice o di vice rettore.

Ad esso si è ammessi dopo undici anni di servizio di ruolo.

Ed è opportuno anche far notare che tale concorso comporta varie prove scritte ed orali severamente impegnative, indubbiamente non meno difficili di quelle che comporta il concorso per la nomina a preside.

Infine la proposta di legge aggiunge un terzo comma ai due di cui è attualmente composto l'articolo 12 della predetta legge 13 marzo 1958, n. 165.

Con esso s'intende estendere ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali il trattamento di carriera dei professori di ruolo *A* dell'istruzione media.

Il provvedimento trova la sua giustificazione nella considerazione che l'inquadramento del personale direttivo-educativo degli Istituti di educazione dello Stato con quello similare degli Istituti d'istruzione secondaria non può essere limitato all'uno o all'altro ruolo, ma investe tutti i ruoli della carriera, per il principio più volte enunciato dell'inquadramento secondo la natura delle funzioni.

Oggi anche questo personale, come i rettori e i vice rettori, si trova inquadrato col personale amministrativo dello Stato, quasi ché la funzione che gli è propria non lo collochi naturalmente nel vasto campo della scuola.

In tale campo esso si sente e opera, e là evidentemente l'ha considerato il legislatore quando:

a) ha computato utili agli effetti della carriera per i capi d'Istituto e per il personale insegnante delle scuole medie « gli anni di servizio di ruolo prestati come appartenenti al personale educativo direttivo dei convitti nazionali e degli Istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ». (regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, articolo 3);

b) ne ha disciplinato funzioni e carriera col regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media, e ha equiparato il servizio prestato nei convitti nazionali come servizio d'insegnamento nelle scuole medie (*Ivi*, articolo 135 e legge 2 agosto 1952, n. 1132, articolo 3);

c) gli ha attribuito l'indennità di direzione e di studio. (decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 248, articolo 1) e legge 13 marzo 1958, n. 165, tabella *G*, III);

d) gli ha attribuito i compensi speciali stabiliti per il « personale direttivo ed insegnante ». (decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1184, IV).

Onorevoli colleghi ! Il provvedimento proposto non comporta alcuna spesa, in quanto si prevede contestualmente la soppressione di otto posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe (coefficiente 229) dei convitti nazionali, che compensa ampiamente il modesto onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1.

Per tutto quanto sopra esposto, i proponenti si augurano che vogliate confortare con la vostra approvazione lo sforzo di dare un riconoscimento concreto allo spirito di sacrificio e di amore col quale queste benemerite categorie di educatori si dedicano alla formazione morale e intellettuale dei giovani loro affidati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

(*Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali*).

« Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria.

Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i professori di ruolo *A* ».

ART. 2.

È ridotto a 145 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-*c* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-*b* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.